

IRAP

Società di capitali

2008

**DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

PERIODO DI IMPOSTA 2007

**ISTRUZIONI PER
LA COMPILAZIONE**

QUADRO IQ

SC

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta, al fine di agevolarne l'utilizzo, a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: SC caratterizzano il Modello UNICO riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, PF quello riservato alle persone fisiche, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, AP quello riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.

Si ricorda che gli importi devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2008, SC" va utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali ed equiparati per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2007, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni - di seguito D.Lgs. n. 446 -.

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'attività esercitata dalle società e dagli enti residenti costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446, nonché da leggi regionali o delle Province autonome.

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 73, comma 1, del Tuir, e dalle società e dagli enti commerciali, compresi i trust, non residenti di cui alla successiva lett. d) per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta dovuta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore è tenuto a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma unificata devono presentare i quadri IQ all'interno di tale dichiarazione.

I soggetti che, invece, non sono tenuti alla dichiarazione in forma unificata devono comunque presentare la dichiarazione IRAP congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In ogni caso, nel frontespizio del Mod. "UNICO 2008 - SC", va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione".

Le società e gli enti con periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2007 (come, ad esempio, nel caso di società con esercizio 1° ottobre 2006 - 30 settembre 2007), devono redigere la dichiarazione IRAP sul corrispondente quadro IQ del Mod. UNICO 2007- Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Il presente quadro è suddiviso in dodici sezioni:

- le prime quattro attengono all'indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione lorda;
- nella sezione quinta, va indicato il totale dei componenti positivi e negativi e il valore della produzione lorda delle prime quattro sezioni;

- nella sezione sesta va indicato il valore della produzione realizzata all'estero, l'eventuale quota del valore della produzione attribuita da un GEIE, le deduzioni spettanti alla generalità dei soggetti, quelle specificamente applicabili alle cooperative sociali e di lavoro e il valore della produzione netta;
- la settima sezione riguarda la determinazione del valore minimo della produzione dei soggetti non operativi di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994;
- l'ottava sezione attiene alla determinazione e alla ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella nona sezione, vanno indicati i dati concernenti il calcolo dell'imposta;
- nella decima sezione, vanno indicati i dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti;
- l'undicesima sezione attiene alla determinazione dell'ammontare delle deduzioni per lavoro dipendente;
- la dodicesima sezione riguarda l'ammontare dell'acconto rideterminato per l'anno 2007.

Ciascun soggetto è tenuto a indicare, nell'apposita casella, collocata all'inizio del quadro IQ, il proprio codice identificativo desumibile dalla tabella 1 riportata in calce alle presenti istruzioni.

1.2

Sezione I Imprese industriali e commerciali

La sezione I deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività diverse da quelle finanziarie e assicurative (imprese industriali e commerciali in genere).

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile di tali soggetti è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, lett. a) del D.Lgs. n. 446 e all'art. 3 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il costo sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi di precedenti esercizi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20. I risarcimenti assicurativi conseguenti ad eventi estranei rispetto alla gestione ordinaria (ad es. incendio) che hanno determinato una perdita delle giacenze di magazzino, classificati nella voce E20 del conto economico, concorrono a formare la base imponibile IRAP anche se percepiti nello stesso periodo d'imposta in cui si è verificata la perdita dei beni (vd. risoluzione n. 294 del 18 ottobre 2007).

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446, come integrato dall'art. 17 del D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, sono irrilevanti ai fini Irap le plusvalenze realizzate, ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Tuir, in regime di neutralità fiscale ai fini Ires a seguito della cessione di beni infragruppo tra società partecipanti al consolidato nazionale.

I componenti positivi e negativi del conto economico, che concorrono a formare la base imponibile IRAP, vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 56, comma 3, lett. a), 91, 96, 97, 98 e 109, commi 5, secondo periodo, e 6, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Per i soggetti che abbiano compilato il quadro EC del Modello Unico 2008 – Società di capitali (vedere istruzioni) per operare la deduzione di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati a conto economico detti importi, ove riferiti a componenti negativi classificabili nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del valore della produzione, sono deducibili anche gli effetti dell'IRAP.

A tal fine, l'importo degli ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti dedotti extracontabilmente (già riportato in colonna 2 del quadro EC) va indicato in colonna 2 (variazioni in aumento) in corrispondenza dei rispettivi righi del quadro IQ.

Per i soggetti che nei periodi d'imposta precedenti abbiano già applicato la richiamata disciplina di deduzione extracontabile dei componenti negativi, gli eventuali riassorbimenti (c.d. decrementi) delle eccedenze pregresse (già riportati in colonna 3 del quadro EC) vanno indicati in colonna 2 (variazioni in aumento) del rigo IQ5, nel caso, ad esempio, di maggiori plusvalenze o in colonna 3 (variazioni in diminuzione) dei rigi IQ10 e IQ11 nel caso, ad esempio, di ammortamenti.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 100 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 2, del Tuir assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; le plusvalenze di cui all'art. 86, comma 1, lett. c), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 110, comma 7, del Tuir.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs 18 novembre 2005, n. 247, non operano ai fini Irap le disposizioni previste dall'art. 115, comma 11, e dall'art. 128 del Tuir, in materia di riallineamento dei valori fiscali a quelli civili, nei casi, rispettivamente, di trasparenza societaria e di consolidato nazionale.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 del citato art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, non costituisce, infine, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2008 la disciplina di cui al predetto comma 3 è modificata dall'art. 1, comma 130, della legge n. 244 del 2007.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: i maggiori ricavi o i maggiori compensi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999; la rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 90 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrelevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, rilevano ai fini Irap i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi.

Nell'apposito campo collocato all'inizio della Sez. I, dovranno essere indicati i maggiori ricavi conseguenti all'adeguamento agli studi di settore.

L'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scrit-

ture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Per la compilazione dei righi della sezione I, indicare:

- in **colonna 1**, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;
- nelle **colonne 2 e 3**, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile IRAP;
- in **colonna 4**, il valore di ciascun componente positivo e negativo, così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

Ai fini della determinazione del valore della produzione lorda dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo, in particolare:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 2, del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In colonna 2 vanno altresì indicati i maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 195 del 1999, indicati nell'apposito campo collocato all'inizio della sez. I. In colonna 3, va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;
- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno;
- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (sulla nozione di strumentalità vedasi la risoluzione n. 120 del 1° giugno 2007). In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, e la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci.
I contributi erogati in base a norma di legge, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, anche se esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione e sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale). Concorrono a formare la base imponibile, in quanto correlati a costi ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione (vd. la circolare n. 26 del 12 luglio 2006 e la risoluzione n. 251 del 14 settembre 2007):
 - i contributi percepiti dal datore di lavoro erogati specificamente in relazione a nuovi dipendenti assunti (per i quali il comma 4-quater dell'articolo 11 del D.Lgs n. 446 prevede una apposita deduzione per incremento occupazionale);
 - la quota degli indennizzi assicurativi riferibile al costo del personale (ammesso in deduzione, sia pure limitatamente, dal citato articolo 11 del D.Lgs .n 446) impiegato per ripristinare la normalità produttiva a seguito di un sinistro. La quota di tali indennizzi, contabilizzati nella voce E20 del conto economico, va indicata in colonna 2.

Non costituisce componente rilevante ai fini del valore della produzione il premio di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

In colonna 3 vanno indicati:

- gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi);
- l'importo ricevuto, in caso di lavoro interinale a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove classificato nella voce A5;
- le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

• **rigo IQ7**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

• **rigo IQ8**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, ivi comprese le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa tranne quelle rese da un soggetto – residente o non residente - nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), del Tuir.

L'importo dei predetti costi (o utili) indeducibili classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 95, commi 2 e 3, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 51, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche.

Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, non rilevano le deduzioni forfetarie di cui all'art. 95, comma 4, del Tuir; tuttavia tali imprese, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del D.lgs. n. 446, possono dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 5, del Tuir.

Gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ10 – relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, di cui al comma 9 dell'art. 102 del Tuir, sono deducibili nella misura dell'80 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri e ammortamenti relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;

• **rigo IQ9**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 95, comma 2, e 164 del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nel caso di locazione finanziaria di un autoveicolo di costo pari ad euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 164 del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 23,33 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99 / 30.987,41 euro x 40 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 23,33 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- **rigo IQ11**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ12**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo o negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci; in caso di valore positivo (rimanenze finali superiori a quelle iniziali), l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno;
- **rigo IQ13**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Tuir (cfr. circolare n. 148 del 26 luglio 2000) e 105, comma 4 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia). Non è invece deducibile l'accantonamento ai fondi per indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica in caso di cessazione del rapporto di agenzia (vd. circolare n. 42 del 6 luglio 2007);
- **rigo IQ14**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce B14 del conto economico, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e l'importo delle minusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti.

Il **rigo IQ16**, va compilato dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, le quali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 446, determinano la base imponibile secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 10 dello stesso decreto. Tali regole si applicano anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo. In tale rigo deve essere indicato l'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, ivi compresi i compensi per collaborazioni coordinate e continuative – sempreché non costituenti per il prestatore compensi rientranti nella propria attività professionale o artistica – ed i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir.

Le retribuzioni vanno assunte in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali, determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Nel caso in cui i soggetti in questione svolgano anche attività commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nel rigo IQ16 va ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile a tali attività. Qualora i suddetti emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi va diminuito della quota forfetariamente riferibile a tali attività in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi commerciali rilevanti ai fini IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Resta ferma, in caso di esercizio di attività commerciali, la compilazione secondo le regole sopraindicate degli altri righi della sezione I.

Il rigo IQ16 va utilizzato anche dai confidi, così come definiti dall'art. 13, comma 1 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali, comunque siano costituiti, determinano il valore della produzione netta, ai sensi del comma 47 dello stesso articolo, secondo le modalità contenute nell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446.

1.3

Sezione II Banche e altri soggetti finanziari

La presente sezione deve essere compilata dalle banche e dagli altri enti e società finanziarie indicate nell'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Per la determinazione della base imponibile di tali soggetti, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 446, le disposizioni contenute nei successivi artt. 11 e 11-bis. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali sopra illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della sezione I (par. 1.2.) compresa quella relativa alle deduzioni extracontabili e agli eventuali riassorbimenti delle eccedenze pregresse indicati nel quadro EC.

Agli effetti della verifica della corretta classificazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, assumono rilievo per i soggetti in questione i criteri stabiliti nei seguenti documenti:

- provvedimento della Banca d'Italia 16 gennaio 1995, come modificato dal successivo provvedimento 7 agosto 1998, concernente le banche (in prosieguo, provvedimento n. 1);
- provvedimento della Banca d'Italia 31 luglio 1992, concernente le società finanziarie diverse dalle società di intermediazione mobiliare (SIM) e dalle SICAV (in prosieguo, provvedimento n. 2);
- provvedimento della Banca d'Italia 1° febbraio 1993, concernente le SIM;
- provvedimento della Banca d'Italia contenente le istruzioni di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, parte II, capitolo XIV, concernenti le SICAV.

Si ricorda che, a seguito delle modifiche dell'art. 6 del D.Lgs., n. 446, per effetto dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione della base imponibile le seguenti componenti, indicate nel comma 1 del predetto art. 6:

- riprese di valore su crediti verso la clientela (lett. e);
- rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria, nonché gli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora (lett. n).

Per le banche e gli altri enti e società finanziarie, diversi dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società di gestione di fondi comuni di investimento e dalle società di investimento a capitale variabile, concorrono a formare la base imponibile, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ17**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce 10 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ18**, proventi di azioni o quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo di cui alla voce 30 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2. Tali proventi, al netto del credito d'imposta, si riferiscono ai fondi aperti, sia nazionali che esteri, di cui alla legge n. 77 del 1983, alle Sicav di cui al D.Lgs. n. 84 del 1992, ai fondi chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993 e ai fondi immobiliari di cui alla legge n. 86 del 1994;
- **rigo IQ19**, commissioni attive di cui alla voce 40 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ20**, saldo positivo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;
- **rigo IQ21**, altri proventi di gestione, diversi dagli importi spettanti a titolo di recupero di oneri del personale proprio distaccato presso terzi, indicati alla voce 70 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 70 di quello allegato al provvedimento n. 2. In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo oggetto della dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in periodi precedenti, di competenza del periodo stesso. In tale colonna, va, inoltre, indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci;
- **rigo IQ23**, interessi passivi e oneri assimilati di cui alla voce 20 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 10 di quello allegato al provvedimento n. 2; si precisa che in base all'articolo 15 – bis, comma 1, lett. a), del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. n. 446, per le banche e gli altri enti e società finanziari, esclusi la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 446, gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) del comma 1 del suddetto articolo 6 sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di lo-

cazione finanziaria. Le voci sopra riportate sono quelle stabilite dalla circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005, relativa agli schemi e alle regole di compilazione del bilancio bancario redatto in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Vedasi, al riguardo, anche la circolare n. 61 del 19 novembre 2007.
La parte indeducibile degli interessi passivi va indicata in colonna 3;

- **rigo IQ24**, commissioni passive di cui alla voce 50 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ25**, saldo negativo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 3 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;
- **rigo IQ26**, spese amministrative di cui alla voce 80 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2, diverse:
 - dai costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno compresi anche quelli sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco o in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 95, commi 2 e 3, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 51, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;
 - dai compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir;
 - dai compensi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir;
 - dai compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale.

I canoni di locazione finanziaria indicati nella suddetta voce 40 vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9;
- **rigo IQ27**, ammortamenti di beni materiali e immateriali di cui alla voce 90 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2.
- **rigo IQ28**, altri oneri di gestione di cui alla voce 110 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 60 di quello allegato al provvedimento n. 2. In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. I canoni di locazione finanziaria indicati nella suddetta voce 110 vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata con le regole indicate al rigo IQ26; in colonna 3 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti.
- **rigo IQ29**, accantonamenti relativi alle operazioni e concorsi a premio e alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, qualora non siano stati compresi in una delle altre voci di conto economico.

Le modalità di determinazione della base imponibile sopra illustrate valgono anche per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi.

Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, iscritti nell'albo previsto dall'art. 9 dello stesso decreto, il valore della produzione è costituito dalla differenza tra i proventi e gli oneri indicati nell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446, tenuto conto delle disposizioni del successivo comma 2.

In particolare, assumono rilevanza i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ17**, interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;

- **rigo IQ19**, commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo IQ21**, altri proventi di gestione, esclusi i recuperi di oneri di personale proprio distaccato presso terzi;
- **rigo IQ23**, interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine; si precisa che, in base all'art. 15 – bis, comma 1, lett. a), del D. L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 che ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. n. 446, gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) del comma 1 di tale articolo sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria. Gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, (che non adottano gli IAS ma che utilizzano gli schemi di bilancio conformi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e al provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992) e gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB (soggetti all'obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e che adottano gli schemi di bilancio secondo le istruzioni dettate dalla Banca d'Italia con il provvedimento del 14 febbraio 2006) dovranno considerare le voci dello stato patrimoniale corrispondenti a quelle indicate nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446. (Si vedano, al riguardo, gli schemi di raccordo di cui al paragrafo 4.2 della circolare n. 61 del 19 novembre 2007). Si precisa inoltre che i suddetti intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del TUB dovranno assumere al numeratore del rapporto anche le voci direttamente riconducibili all'attività di locazione finanziaria, ossia:
 - crediti IVA, derivanti dagli acquisti dei beni da concedere in locazione (inseriti nella voce "Altre Attività");
 - beni concessi in locazione finanziaria e beni in attesa di locazione (cc.dd. SAL), per gli enti finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.
 La parte indeducibile degli interessi passivi va indicata in colonna 3.

- **rigo IQ24**, commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo IQ26**, spese amministrative diverse da quelle per il personale dipendente;
- **rigo IQ27**, ammortamenti di beni materiali ed immateriali;
- **rigo IQ28**, altri oneri di gestione;
- **rigo IQ29**, accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.

Le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, che svolgono, ancorché non esclusivamente, attività di intermediazione per conto proprio e/o di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del citato D.Lgs. n. 415 del 1996, determinano il valore della produzione computando, in aggiunta ai componenti sopraindicati, i proventi delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e SICAV nonché i profitti e le perdite da operazioni finanziarie su titoli, contratti derivati e valute. Si computano, inoltre, gli interessi attivi e proventi assimilati su titoli di debito e su altri crediti e gli interessi passivi e oneri assimilati su altri debiti.

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, e 14 agosto 1993, n. 344, e al D.Lgs. 25 gennaio 1996, n. 84, determinano il valore della produzione computando esclusivamente i componenti positivi e negativi indicati nei rigli IQ19, IQ21, IQ24, IQ26, IQ27, IQ28 e IQ29.

Per le società di investimento a capitale variabile il valore della produzione è costituito dalla differenza tra la somma delle provvigioni attive conseguite e la somma: delle provvigioni passive a soggetti collocatori per servizi resi alla SICAV, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente (comprese le spese per consulenza e pubblicità, i canoni di locazione degli immobili e i costi per servizi di elaborazione dati), degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, degli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio e degli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446.

In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994.

Nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di iscrizione, l'applicazione del comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446 è tuttavia subordinata alla verifica, relativamente al medesimo periodo d'imposta, dei requisiti oggettivi di cui al citato decreto ministeriale.

Si precisa che la mancata iscrizione nell'apposita sezione speciale dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario non preclude, tuttavia, l'applicabilità dell'art. 6, comma 1-bis del D.Lgs. n. 446 se, nella sostanza, il soggetto svolge effettivamente attività finanziaria e sussistono i requisiti previsti dal citato decreto ministeriale.

Per tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del c.c., assumono rilievo ai fini IRAP, oltre ai componenti positivi e negativi indicati nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, alcuni componenti positivi e negativi di natura finanziaria. Pertanto, le società in questione sono tenute a compilare sia la sezione I sia la sezione II, nella quale devono, in particolare, indicare:

- **rigo IQ17**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;
- **rigo IQ18**, proventi da partecipazione a organismi di investimento collettivo, al netto del credito d'imposta (di cui alla stessa voce C16 del conto economico);
- **rigo IQ20**, profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alle voci C15 e C16 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico). In colonna 2, va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;
- **rigo IQ23**, interessi passivi e oneri finanziari assimilati (di cui alla voce C17 del conto economico); si precisa che in base all'art. 15 – bis, comma 1, lett. a), del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e che ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. n. 446, gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) del comma 1 di tale articolo sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria. Le società di cui al comma 1 –bis dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 446 dovranno considerare le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446; si precisa inoltre che sia le holding industriali di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 446 che quelle di matrice bancaria e finanziaria di cui all'articolo 61 del TUB dovranno considerare il valore di bilancio delle partecipazioni sia al numeratore che al denominatore del rapporto sopra citato (vd. comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2007 e le circolari nn. 61 del 19 novembre 2007 e 62 del 23 novembre 2007). La parte indeducibile degli interessi passivi va indicata in colonna 3.
- **rigo IQ25**, perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alla voce C17 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico).

1.4

Sezione III Imprese di assicurazione

La presente sezione deve essere compilata dalle imprese di assicurazione.

Per la determinazione della base imponibile di tali imprese, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 446, le disposizioni contenute nei successivi artt. 11 e 11-bis. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della sezione I (par. 1.2) compresa quella relativa alle deduzioni extracontabili e agli eventuali riassorbimenti delle eccedenze pregresse indicati nel quadro EC.

Agli effetti della verifica della corretta classificazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, assumono rilievo per le imprese in questione i criteri contenuti nelle istruzioni impartite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) di cui al provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997.

Si ricorda che, a seguito delle modifiche dell'art. 7 del D.Lgs. n. 446, recate dall'art. 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non concorrono più alla formazione della base imponibile le seguenti componenti relative ai crediti verso gli assicurati:

- svalutazioni e accantonamenti per rischi su crediti;
- riprese di valore.

Concorrono alla formazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 446, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ33**, premi di competenza e premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.1. e II.1.;
- **rigo IQ34**, altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione – voce I.3. e voce II.4. (tali conti accolgono i proventi di natura tecnica non compresi nei conti I.1., I.2., II.1., II.2 e II.3) e senza considerare le riprese di valore su crediti verso gli assicurati;
- **rigo IQ35**, proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati – voci II.2.b) aa) e III.3.b) aa);
- **rigo IQ36**, proventi derivanti da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote – voci II.2.b) bb), III.3.b) bb). I proventi da partecipazione in organismi di investimento collettivo vanno assunti al netto del credito d'imposta;
- **rigo IQ37**, proventi da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli – voci II.2.c) e III.3.c);
- **rigo IQ38**, profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli – voci II.2.d) e III.3.d). Per l'individuazione degli investimenti non durevoli assumono rilievo le classificazioni operate nella nota integrativa. In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo oggetto della dichiarazione, rinviata ai periodi d'imposta successivi va indicata in colonna 3 e la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso va indicata in colonna 2. In tale colonna va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci nonché l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero dall'assegnazione ai soci dei suddetti beni strumentali.

Nei **rigi** da **IQ35** a **IQ38** vanno inclusi i proventi della specie contabilizzati sub voce II. 3. "proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione";

- **rigo IQ40**, provvigioni, comprese quelle di incasso, e le altre spese di acquisizione – voci I.7. e II.8., con esclusione delle voci I.7.e) e II.8.e);
- **rigo IQ41**, oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione – voci I.4. e II.5. In base all'art. 111, comma 3, del Tuir, come modificato dall'art 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, è deducibile in misura pari all'80 per cento; l'eccedenza, che va indicata in colonna 3, è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. In colonna 2 va indicata la quota dell'eccedenza degli esercizi precedenti deducibile nel presente esercizio;
- **rigo IQ42**, oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi – voci II.9.a) e III 5.a). Sono comunque esclusi gli oneri finanziari riferibili ai canoni di locazione finanziaria, determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9;
- **rigo IQ43**, rettifiche di valore su investimenti non durevoli – voci II.9.b) e III.5.b);
- **rigo IQ44**, perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli – voci II.9.c) e III.5.c). In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammor-

tizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti.

Nei **rigi** da **IQ42** a **IQ44**, vanno inclusi gli oneri della specie contabilizzati sub voce II.10 (oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione);

- **rigo IQ45**, variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.5., I.9. e II.6.;
- **rigo IQ46**, ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.6 e II.7.;
- **rigo IQ47**, altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.8. e II.11. – e senza considerare le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti verso gli assicurati.
- **rigo IQ48**, altre spese amministrative – voci I.7.e) e II.8.e). Figurano, in particolare, in tale voce le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse di competenza dell'esercizio non affluiti negli altri rigi;
- **rigo IQ49**, accantonamenti relativi a operazioni a premio – voce III.8) – e a concorsi a premio e accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia compresi nelle voci I.7.e) e II.8.e);
- **rigo IQ50**, costi del personale compresi nei componenti negativi indicati nei precedenti rigi:
 - relativi al personale dipendente, tra i quali vanno compresi anche quelli sostenuti per il personale impiegato in regime di distacco, in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 95, commi 2 e 3, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 51, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;
 - compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir,
 - i compensi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir;
 - compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell'ambito della propria attività artistica o professionale.

I costi indicati nel rigo IQ50 (il cui importo deve essere preceduto dal segno meno) vanno pertanto esclusi dai componenti negativi ammessi in deduzione.

1.5

Sezione IV Società in regime forfetario

La presente sezione deve essere compilata dalle società che abbiano optato per la determinazione forfetaria del reddito ai fini IRES e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446.

Trattasi, ad esempio, delle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro che, per effetto dell'art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle società secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d'impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.

A tal fine, indicare:

- **rigo IQ52**, importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per il periodo 2007;

- **rigo IQ53**, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett l) del Tuir;
- **rigo IQ54**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 2007 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9);
- **rigo IQ55**, il valore della produzione risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi IQ52, IQ53 e IQ54.

1.6**Sezione V
Valore della
produzione lorda**

In tale sezione, nei **rigi IQ56 e IQ57** va indicata rispettivamente la somma dei componenti positivi (ivi compreso l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi riportati nel rigo IQ16) e negativi indicati nelle precedenti sezioni I, II e III.

Nel **rigo IQ58, colonna 1**, vanno indicate le deduzioni previste dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 446/97. Al riguardo si rinvia alle istruzioni dei rigi IQ106, IQ107, IQ108 e IQ109 della sezione XI "Deduzioni per lavoro dipendente". In **colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo IQ56 e la somma degli importi dei rigi IQ57 e IQ58 colonna 1, preceduta dal segno meno se negativa.

Nello stesso rigo IQ58, **colonna 2**, va riportato, da parte delle società in regime forfetario che compilano la Sez. IV, l'importo indicato nel rigo IQ55, al netto delle deduzioni di cui alla colonna 1 del presente rigo.

1.7**Sezione VI
Valore della
produzione
netta**

La presente sezione va utilizzata per la determinazione del valore della produzione netta.

Il **rigo IQ59** è riservato alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, alle quali, oltre a quelle da indicare nei precedenti rigi, è riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, pertanto, indicato il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa legge impiegate nel periodo d'imposta.

Nel **rigo IQ60**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446 (illustrate a commento della Sezione VIII) e si ottiene applicando al valore della produzione di cui al rigo IQ58, colonna 2, al netto della deduzione indicata nel rigo IQ59 il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ70 (per i soggetti tenuti alla compilazione della Sezione I o della Sezione IV) o di rigo IQ71 (per le banche) o di rigo IQ72 (per le società e gli enti finanziari diversi dalle banche) o di rigo IQ73 (per le imprese di assicurazione).

Si considera svolta all'estero l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, esclusa da tassazione, è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446; i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di tali attività e di altre eventualmente svolte dalle anzidette imprese sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti a tali fini. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

Nel **rigo IQ61**, va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un gruppo economico d'interesse europeo (GEIE). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo IQ62**, va indicato, in **colonna 2**, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione realizzato nel territorio dello Stato (importo di rigo IQ58, colonna 2, meno importo di rigo IQ59 e IQ60) e, in **colonna 1**, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ61. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se sia il valore della produzione realizzato nel territorio dello Stato che l'importo di cui al rigo IQ61 sono di segno positivo.

Tale deduzione, ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs n. 446, spetta a condizione che la somma algebrica tra l'importo di rigo IQ58, colonna 2, e quello di rigo IQ61, diminuita della deduzione di cui al rigo IQ59, non superi euro 180.999,91 e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI

Base imponibile		Deduzione
fino a 180.759,91		8.000
oltre 180.759,91	e fino a 180.839,91	6.000
oltre 180.839,91	e fino a 180.919,91	4.000
oltre 180.919,91	e fino a 180.999,91	2.000

Ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 11 del D.Lgs n. 446 del 1997, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all'anno solare.

Nel **rigo IQ63**, va indicato l'ammontare complessivo delle deduzioni di cui all'art. 11, commi 4-bis. 1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del D.Lgs. 446/97. Al riguardo si rinvia alle istruzioni dei righe IQ110, IQ111 e IQ112 della sezione XI "Deduzioni per lavoro dipendente". Si precisa che la somma delle deduzioni di cui al presente rigo e quelle indicate nel rigo IQ58, colonna 1, non può essere superiore all'importo indicato nel rigo IQ115 della sezione XI "Deduzioni per lavoro dipendente".

Nel **rigo IQ64** va indicato l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti ai ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, alorché ricorrano le condizioni previste dalla citata norma. Tali redditi, infatti, ai sensi del citato articolo non concorrono alla formazione del valore della produzione netta IRAP.

Nel **rigo IQ65** va indicato:

- in **colonna 3**, il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ58, colonna 2, e la somma degli importi dei righe IQ59, IQ60, IQ62, colonna 2, IQ63 e IQ64; nel caso in cui il risultato è negativo indicare 0;
- in **colonna 1**, la quota dell'importo di colonna 3 relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 32 del Tuir, assoggettabile ad aliquota dell'1,9 per cento, elevata al 3,75 per cento dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 171, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. L'applicazione dell'aliquota in tale misura è prevista per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Si considerano operanti nel settore agricolo: le società e gli enti in genere che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir, anche se operanti in altri settori (industriale, assicurativo, ecc.); le società cooperative e loro consorzi, iscritti nell'apposita sezione del registro prefettizio che, pur inquadrati nei settori dell'industria o del commercio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 240 del 1984, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, quando per l'esercizio di tali attività ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e degli altri proventi riferibili alle attività agricole nei limiti di cui all'art. 32 del Tuir rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP;
- in **colonna 2**, la quota dell'importo di colonna 3 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

1.8

Sezione VII Valore minimo della produzione dei soggetti non operativi ex art. 30 L. n. 724/94

La presente sezione deve essere compilata dalle società per le quali sussistono le condizioni di non operatività di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e che abbiano determinato il reddito imponibile minimo ai fini IRES applicando al valore dei beni e delle immobilizzazioni di cui al comma 1 del suindicato articolo le percentuali indicate al comma 3. La sezione non deve essere compilata nel caso di accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo con effetti ai fini Irapp. Per le società non operative ai sensi del comma 3-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 109, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini

dell'IRAP si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.

Ai fini della compilazione della presente sezione indicare:

- **rigo IQ66**, l'importo del reddito minimo presunto di cui al rigo RF85 colonna 5, determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 come modificato dall'art. 1, comma 109, lett. f), della legge n. 296 del 2006;
- **rigo IQ67**, l'ammontare delle retribuzioni del personale dipendente; ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett l) del Tuir;
- **rigo IQ68**, l'ammontare degli interessi passivi di competenza del 2007 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9);
- **rigo IQ69, colonna 3** il valore della produzione risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi IQ66, IQ67 e IQ68 al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 e dell'art. 3 del D.L. n. 269 del 2003 e delle eventuali altre agevolazioni applicabili ai fini Irap; in **colonna 1**, la quota dell'importo di colonna 3 relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 32 del Tuir, assoggettabile ad aliquota dell'1,9 per cento, elevata al 3,75 per cento dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 171, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. Per l'individuazione dei soggetti operanti nel settore agricolo e per la determinazione della quota di valore della produzione da indicare nella presente colonna si rinvia alle istruzioni riportate a commento del rigo IQ65, colonna 1; in **colonna 2**, la quota dell'importo di colonna 3 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

1.9

Sezione VIII Ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

Per i soggetti che hanno compilato la sezione VII il valore della produzione da indicare nella colonna 2 dei rigi da IQ74 a IQ94 è pari al maggiore importo tra quello riportato nel rigo IQ65, colonna 3 e quello di cui al rigo IQ69, colonna 3.

La ripartizione della quota del valore della produzione per l'esercizio di attività agricola assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale (importo di rigo IQ65, colonna 1 o di rigo IQ69 colonna 1) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali (importo di rigo IQ65, colonna 2 o di rigo IQ69 colonna 2); in caso di insufficienza dei rigi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione territoriale della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei rigi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ62, colonna 1.

Il riparto territoriale del valore della produzione va operato secondo le regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, in relazione alle diverse categorie di soggetti.

Per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione I (imprese industriali e commerciali) e sezione IV (società in regime forfetario) il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato (importo di colonna 2 del rigo IQ70).

Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).

Qualora un contribuente eserciti in una stessa regione attività industriali e commerciali soggette ad aliquote diverse in virtù della facoltà di variazione delle aliquote concessa alle regioni dall'art. 16 comma 3, del D.Lgs. n. 446, una volta determinato, in base all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 446, il valore della produzione netta riferibile a ciascuna regione, dovrà ripartire tale valore tra le diverse attività soggette ad aliquote differenti applicando il medesimo criterio dettato dall'art. 4 comma 2 del decreto citato. La proporzione sarà effettuata confrontando le retribuzioni degli addetti a ciascuna attività soggetta a diversa aliquota con le retribuzioni degli addetti permanentemente occupati nell'intero territorio regionale già assunte a base per la ripartizione tra le singole regioni della base imponibile nazionale.

Nel **rigo IQ70**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.

Non vanno considerate le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 457 del 1997 e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia (colonna 2 di rigo IQ70).

I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per le banche, il riparto territoriale del valore della produzione netta va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare, rilevato alla data di chiusura del periodo d'imposta, dei depositi in denaro e in titoli verso la clientela presso le filiali operanti all'estero e presso gli sportelli operanti nell'ambito di ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo di tutti i depositi in denaro e in titoli.

A questi effetti si tiene conto dei depositi a risparmio liberi e vincolati, dei certificati di depositi e buoni fruttiferi, dei conti correnti passivi liberi e vincolati e dei titoli (azionari, obbligazionari, altri) in conto deposito (a custodia, in amministrazione, a garanzia, connessi con l'attività di gestione di patrimoni mobiliari).

Nel **rigo IQ71**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei depositi in denaro e in titoli costituiti dalla clientela presso le filiali operanti all'estero e, in **colonna 2**, l'ammontare di tali depositi costituiti presso gli sportelli operanti nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per le società e gli enti finanziari, diversi dalle banche, ai fini della ripartizione territoriale del valore della produzione netta occorre avere riguardo agli "impieghi" – intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) – effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione (o provincia autonoma) o all'estero ovvero agli "ordini", successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni (o provincia autonoma) o all'estero.

Se per la promozione dei contratti la società o ente si avvale di agenti o mandatari, ai fini della ripartizione non assume rilevanza il luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale ma quello della sede in cui l'impiego è effettuato o l'ordine, successivamente eseguito, è raccolto.

Nel **rigo IQ72**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" raccolti dalle filiali operanti all'estero e, in **colonna 2**, l'ammontare degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per le imprese di assicurazione, il riparto territoriale del valore della produzione netta si effettua tenendo conto dell'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell'impresa. A tal fine, i premi raccolti da agenti o altri intermediari (ad esempio, brokers, promotori, sistema bancario) sono imputabili all'ufficio direzionale dell'impresa che gestisce il contratto (tra i quali, tenuto conto della loro funzione, non rientrano gli ispettorati amministrativi e i centri di liquidazione sinistri), indipendentemente dal luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale. Nel caso in cui il contratto sia gestito da uffici ubicati in più regioni e/o provincie autonome, si fa riferimento all'ufficio che intrattiene i rapporti con gli agenti o gli altri intermediari.

I premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti per un periodo inferiore a tre mesi sono imputabili alla regione (o provincia autonoma) in cui l'impresa è domiciliata.

Nel **rigo IQ73**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti all'estero e, in **colonna 2**, l'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti ad indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **rigi** da **IQ74** a **IQ94**, va indicato:

- in **colonna 1**, in ogni caso, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in **colonna 2**, la quota attribuita a ciascuna regione o provincia autonoma, determinata, per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione I, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ70, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione della base imponibile delle banche (rigo IQ71) o delle società ed enti finanziari diversi dalle banche (rigo IQ72) o delle imprese di assicurazione (rigo IQ73). L'importo da ripartire in tale colonna è il maggiore importo tra quello indicato nel rigo IQ65, colonna 3, e quello indicato nel rigo IQ69 colonna 3. Qualora la differenza tra l'importo di rigo IQ58, colonna 2, e la somma degli importi dei rigi IQ59 e IQ60 risulti negativa, e non sia stata compilata la sezione VII, nella presente colonna occorre ripartire la predetta differenza. Nel caso di esercizio nella stessa regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data specifica indicazione, utilizzando più rigi del modello, del valore della produzione netta regionale riferibile a ciascuna attività;
- in **colonna 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Illor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Illor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- in **colonna 4**, l'importo risultante dalla differenza tra quello indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3, rispettivamente aumentato (o diminuito), in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota positiva o negativa attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ61, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ62, colonna 1). Nel caso in cui l'importo risultante da tale differenza sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 5 se ne ricorrono i presupposti;
- in **colonna 5**, la codifica, desunta dalla apposita tabella, riportata in Appendice alle presenti istruzioni, identificativa della norma regionale che ha modificato il regime impositivo;
- in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata; si precisa che in base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successivamente modificato dal comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto

Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, con riferimento alle Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs. n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 446;

– in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

Nel caso di introduzione da parte di leggi regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano) di un credito d'imposta ai fini IRAP, il contribuente che intende avvalersi di tale credito deve provvedere, dopo aver effettuato la ripartizione territoriale della base imponibile con riguardo alla regione (o alla provincia autonoma) di produzione cui si riferisce il credito ed aver determinato la corrispondente imposta netta, a compilare un ulteriore rigo in cui va indicato:

- in colonna 1, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in colonna 5, la codifica CR;
- in colonna 7, l'importo del credito di imposta utilizzato preceduto dal segno meno.

1.10

Sezione IX Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ95**, va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei rigi da IQ74 a IQ94.

Nel **rigo IQ96** va indicato il credito d'imposta di cui al comma 280 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 utilizzabile fino a concorrenza dell'importo di cui al rigo IQ95 ai fini del versamento dell'Irap.

Tale credito d'imposta risulta specificato nel rigo RU83, colonna 2, del quadro RU del Mod. UNICO 2008 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Nel **rigo IQ97** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di colonna 4 del rigo RX3 del "Mod. UNICO 2007 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati").

Nel **rigo IQ98** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli F24.

Nel **rigo IQ99**, va indicato :

- in **colonna 1**, l'importo degli acconti dovuti ma non versati a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
- in **colonna 2**, la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compreso l'importo, indicato in colonna 1, dovuto ma non versato a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ95 e la somma degli importi indicati nei rigi IQ96, IQ97 e IQ99 colonna 2, diminuita dell'importo di rigo IQ98, va indicata nel rigo **IQ100** (importo a debito) ovvero **IQ101** (importo a credito).

1.11

Sezione X Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione va compilata, ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti, dai soggetti residenti negli Stati Uniti con stabile organizzazione in Italia e dalle società di capitali residenti in Italia relativamente alle quali almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto è posseduto da una società statunitense.

In tale sezione, va indicato:

- **rigo IQ102**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;
- **rigo IQ103**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;
- **rigo IQ104**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei rigi IQ102

e IQ103 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a euro 5.164,00, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a euro 516,00 ed euro 1.032,00. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a euro 258,00. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{5.164,00 - (516,00 + 1.032,00)}{5.164,00} =$$

$$\frac{5.164,00 - (1.548,00)}{5.164,00} = \frac{3.616,00}{5.164,00} = 70\%$$

credito di imposta = 258,00 x 70% = 180,60

1.12

Sezione XI Deduzioni per lavoro dipendente

La presente sezione va compilata per determinare l'ammontare delle deduzioni per lavoro dipendente, disposte dall'art. 11 del D.lgs. n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente dall'art. 15-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

Le deduzioni previste dal citato articolo 11 sono le seguenti:

- deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro [comma 1, lettera. a), n. 1)];
- deduzione forfetaria di 5mila o 10mila euro, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato, [comma 1, lettera. a), nn. 2) e 3)];
- deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali [comma 1, lettera. a), n. 4)];
- deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo [comma 1, lettera. a), n. 5)];
- deduzione di 2 mila euro per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti (comma 4-bis.1);
- deduzione "base" per incremento della base occupazionale (comma 4 – quater);
- deduzione "ulteriore" per incremento della base occupazionale (commi 4-quinquies e 4-sexies).

Si fa presente che in base al comma 4-septies dell'articolo 11 del D.lgs. n. 446 per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non può comunque eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e che la fruizione delle deduzioni di cui ai citati nn. 2), 3) e 4) del comma 1, lettera a), dell'art. 11 è alternativa alla fruizione delle deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), n. 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

Nel **rigo IQ105**, vanno indicate le retribuzioni e gli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro relative ai dipendenti per i quali si fruisce di una o più deduzioni IRAP.

Nella **colonna 1** dei **rigi IQ106** va indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce della deduzione dei contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro di cui al n. 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11. Trattasi, ad esempio, dei contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo. In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale. Nella **colonna 2** del medesimo rigo IQ106 va indicato l'importo della deduzione.

Si precisa che tale deduzione spetta con riferimento a tutti i dipendenti e che quindi non è alternativa rispetto alle altre deduzioni previste dall'articolo 11.

Nella **colonna 1** dei **rigi IQ107 e IQ108** va indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce di almeno una delle seguenti deduzioni:

- deduzione forfetaria di cui ai nn. 2) e 3) della lettera a) del comma 1 dell'art. 11 (5.000 o 10.000 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato);
- deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro relativi ai dipendenti a tempo indeterminato di cui al n. 4) della lettera a) del comma 1 dell'art. 11.

In **colonna 2** dei rigi IQ107 e IQ108 va indicato l'importo delle deduzioni corrispondenti.

Le disposizioni di cui ai nn. 2) e 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 prevedono, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e) del D.lgs. n. 446, escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque

di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, una deduzione di 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta. Tale importo può essere aumentato fino a 10.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Con riferimento a tale più elevata deduzione, si precisa che la stessa:

- non spetta, oltreché ai soggetti sopra citati, anche alle banche, agli altri enti finanziari e alle imprese di assicurazione;
- è alternativa a quella di cui al n. 2), in relazione ai singoli lavoratori dipendenti, senza che vi sia l'obbligo di effettuare un'unica scelta valida per tutti i dipendenti (cfr. circolare n. 61 del 19 novembre 2007, paragrafo 1.2);
- è soggetta alle nuove regole che la Commissione europea, con il regolamento (CE) n. 1998/2006, ha emanato in materia di aiuti "de minimis" e che prevedono, tra l'altro, per ogni impresa, un importo massimo di aiuti concessi a titolo de minimis non superiore a 200.000 euro (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari (cfr. circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 1.2).

Ai sensi del comma 4-bis. 2 dell'art. 11, come modificato dall'art. 1, comma 266, lettera c), della legge n. 296 del 2006, ed in base ai commi 267 e 268 dell'art. 1 della stessa legge sia la deduzione forfetaria di base, sia quella maggiorata, vanno ragguagliate:

- in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, in quanto le deduzioni spettano su base annua;
- nel caso in cui i lavoratori non siano impiegati per l'intero periodo d'imposta; in tale ipotesi vanno considerati gli effettivi giorni di calendario in cui i medesimi fanno parte della forza lavoro (cfr. circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 1.4);
- nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto; in tale ipotesi le deduzioni vanno ridotte in misura proporzionale;
- tenendo conto dei giorni che intercorrono tra il 1° febbraio 2007 e il giorno di chiusura del periodo d'imposta, in quanto per i giorni compresi nell'arco temporale che va dal 1° febbraio 2007 alla data del 30 giugno 2007, le deduzioni spettano nella misura del 50% mentre a decorrere dal mese di luglio spettano per il loro intero ammontare (cfr. circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 1.4).

La disposizione di cui al n. 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 prevede, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), del D.Lgs. n. 446, escluse le imprese operanti in concessione a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro e relativi ai dipendenti a tempo indeterminato.

La deduzione spetta sia per i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge, sia per i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ed a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza (cfr. circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 1.2.2)

In base al comma 267, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, la deduzione a titolo di oneri sociali spetta a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio.

In merito alla esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa dalla fruizione delle nuove agevolazioni (deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro e deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni dipendente a tempo indeterminato) si precisa che:

- nell'ipotesi in cui svolgano, oltre all'esercizio delle attività regolamentate, anche altre attività liberalizzate, potranno fruire delle nuove deduzioni solo relativamente al costo del fattore lavoro impiegato in queste ultime;
- in caso di dipendenti impiegati promiscuamente sia nelle attività regolamentate sia nelle attività liberalizzate, sarà possibile fruire delle nuove agevolazioni in misura proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i ricavi e proventi derivanti dall'attività liberalizzata e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi conseguiti (cfr. circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 1.3).

Le imprese sopra citate dovranno pertanto indicare nella colonna 1 dei righi IQ107 e IQ108 esclusivamente il numero dei dipendenti impiegati nelle attività diverse da quelle regolamentate o promiscuamente nelle attività liberalizzate e regolamentate.

Si ricorda che, per effetto del comma 4-septies dell'articolo 11, per i dipendenti per i quali si fruisce delle deduzioni indicate nei righi IQ107 e IQ108 non si può beneficiare delle deduzioni di cui ai righi IQ109 (spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo), IQ110 (deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti), IQ111 e IQ112 (deduzione "base" e "ulteriore" deduzione per incremento base occupazionale). Resta comunque ferma la deduzione dei contributi assicurativi di cui al n. 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11.

Nella **colonna 1** dei **righi IQ109, IQ110, IQ111 e IQ112** va indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce di almeno una delle seguenti deduzioni:

- deduzione di cui al n. 5) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 (deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale impiegato con contratto di formazione e lavoro ed al personale addetto alla ricerca e sviluppo);
- deduzione di cui al comma 4-bis.1 dell'art. 11 (deduzione di 2.000 euro per ciascun dipendente fino a 5 dipendenti);
- deduzione di cui ai commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies dell'art. 11 (deduzione "base" e "ulteriore" per l'incremento occupazionale).

Nella colonna 2 di tali righi va indicato l'importo delle deduzioni corrispondenti.

In merito alla deduzione di cui al n. 5) della lettera a) del comma 1 dell'art. 11 (da riportare nella **colonna 2 del rigo IQ109**), si segnala quanto segue:

- per la deduzione delle spese relative ai disabili come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. la risoluzione n. 142 del 26 novembre 2004), si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
- la deduzione delle spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro spetta anche in caso di assunzioni con contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (vedasi la circolare n. 13 del 5 aprile 2005);
- tra i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sono compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. Tale deduzione spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo, nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005). In merito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006.

La deduzione di cui al comma 4-bis.1 dell'art. 11 (da riportare nella **colonna 2 del rigo IQ110**) è riconosciuta ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e) del D.Lgs. n. 446, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, in misura pari a euro 2.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente (con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato) impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque.

Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa).

Si precisa che il limite di cinque lavoratori va calcolato al massimo su cinque lavoratori impiegati nel corso dell'anno; pertanto se il contribuente impiega più di 5 lavoratori dipendenti con contratti di diverso tipo è libero di scegliere i lavoratori su cui calcolare la deduzione.

Ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 11, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.

Ai sensi del medesimo comma 4-bis.2 la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, è ridotta in misura proporzionale.

La deduzione per l'incremento occupazionale di cui ai citati commi 4-quater (da riportare nella **colonna 2 del rigo IQ111**), 4-quinquies e 4-sexies (da riportare nella **colonna 2 del rigo IQ112**) spetta ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), del D.Lgs. n. 446 e compete a condizione che:

- nel primo, secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente successivo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004 vengano effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
- alla fine di ciascun periodo d'imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d'imposta precedente e sussista quindi una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d'imposta (conteggiata prescindendo da eventuali riduzioni dell'orario di lavoro fissate nei contratti individuali) e la media del periodo d'imposta precedente.

Con riferimento alle imprese costituite nel 2004 o successivamente al 31 dicembre 2004, sempre che non derivino dall'assorbimento di attività d'impresa giuridicamente preesistenti, tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'esercizio di costituzione potranno attribuire il diritto alla deduzione (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006, paragrafo 1.1).

Si precisa inoltre che le trasformazioni di contratti a tempo determinato e di apprendistato in contratti a tempo indeterminato realizzano nuove assunzioni a tempo indeterminato potenzialmente idonee ad attribuire la deduzione (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006, paragrafo 2.1).

La deduzione può comunque essere fruita solo con riferimento al numero dei lavoratori neoassunti con contratto a tempo indeterminato che, al termine del periodo d'imposta, risultino in eccedenza rispetto al numero di lavoratori assunti con il medesimo contratto per i quali a diverso titolo sia cessato il rapporto di lavoro al termine del periodo d'imposta (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006, paragrafo 2.2).

Per il calcolo della media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo d'imposta precedente deve essere utilizzata la media aritmetica. A tal fine, occorre procedere al rapporto tra:

- la sommatoria della consistenza giornaliera dei lavoratori, calcolata per ciascun lavoratore sulla base dei giorni di calendario intercorrenti fra la data di assunzione e la fine del periodo d'imposta;
- il numero dei giorni di calendario compresi fra l'inizio e la fine del periodo d'imposta.

Nel calcolo della media devono essere computati tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato; i lavoratori a tempo parziale dovranno essere considerati esclusivamente nel calcolo della media in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno. Dovrà, altresì, tenersi conto, per il periodo di effettiva permanenza, dei lavoratori assunti nel periodo d'imposta e licenziati entro la fine del periodo stesso, i quali non rilevano ai fini dell'attribuzione dell'agevolazione (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.4).

Si decade dal beneficio qualora il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, alla fine del periodo d'imposta, risulti pari o inferiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

Al verificarsi della causa di decadenza, il datore di lavoro perde quindi il diritto di usufruire dell'agevolazione con riferimento a tutti i lavoratori che nei precedenti periodi d'imposta avevano attribuito il diritto alla stessa, ferma restando la possibilità di fruire della deduzione per le nuove assunzioni effettuate nello stesso anno di decadenza o nei successivi periodi d'imposta se ne sussistono i requisiti (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.5).

La deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego, anche se negli esercizi successivi al periodo d'imposta quello in corso al 31 dicembre 2004, l'incremento occupazionale rilevato non venga mantenuto.

Nel caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà più essere fruita.

La deduzione “base” disposta dal comma 4-quater dell’articolo 11 per l’intero territorio nazionale (da riportare nel **rigo IQ111**, **colonna 2**) compete in misura pari al minore tra:

- il minore dei seguenti importi:
 - il costo effettivo del personale neoassunto sostenuto relativo ai dipendenti assunti nel periodo d’imposta e per i quali non si sia interrotto il rapporto d’impiego nel corso del medesimo periodo d’imposta; nel costo sostenuto per il personale neoassunto non devono essere conteggiati i costi del personale già dedotti dalla base imponibile IRAP ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 (quali ad esempio le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, i costi dei neoassunti disabili o addetti alla ricerca e sviluppo) (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafi 3.1 e 3.2);
 - valore massimo di 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto (da ragguagliare in caso di periodo d’imposta di durata superiore o inferiore a 12 mesi ed in caso di assunzioni in corso d’anno tenendo conto, in quest’ultimo caso, dei giorni di calendario intercorrenti fra la data di assunzione e la fine del periodo d’imposta);
- l’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile (compreso quello eventualmente sostenuto per lavoratori dipendenti addetti alla ricerca e sviluppo, disabili o assunti con contratto di apprendistato - (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 3.6.)). Per i titolari di reddito d’impresa non obbligati alla presentazione del bilancio e per gli esercenti arti e professioni si applicano criteri di determinazione del costo analoghi a quelli indicati nelle disposizioni dell’articolo 2425 del codice civile.

Il datore di lavoro che intende beneficiare della deduzione deve procedere, in via preliminare, per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato che è stata effettuata, al confronto tra il costo sostenuto per il nuovo assunto e l’importo di 20.000 euro (ipotizzando che l’assunzione sia stata effettuata all’inizio del periodo d’imposta) e successivamente deve confrontare il minore importo risultante con l’incremento complessivo del costo del lavoro. Nella ipotesi che la deduzione teorica totale sia superiore all’incremento effettivo del costo del lavoro, l’importo della deduzione spettante per ciascun dipendente dovrà essere proporzionalmente ridotto. (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.3 e circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 1.5).

L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Si tratta, ad esempio, di diminuzioni occupazionali avvenute in società controllate dalla stessa società che, a sua volta, controlla l’impresa che intende beneficiare della deduzione in argomento.

Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

Ai sensi del comma 4-quinquies dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446, per i quattro periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione, l’importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 come modificata dalla decisione della Commissione Europea 8 settembre 2004 C(2004) 3344 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.

Si ricorda che nell’applicazione dell’ulteriore deduzione devono essere rispettati i limiti massimi di fruibilità dell’agevolazione previsti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.5) e che la stessa non è cumulabile con altri aiuti di Stato anche se concessi sotto forma di credito d’imposta, né con altri contributi a fondo perduto eventualmente percepiti dall’impresa per le nuove assunzioni effettuate (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.6).

Ai sensi del comma 4-sexies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446, in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati (cfr circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 3).

Si ricorda che anche nell'ipotesi di "ulteriore" deduzione il datore di lavoro deve procedere, in via preliminare, per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato che è stata effettuata, al confronto tra il costo sostenuto per il nuovo assunto e l'importo di 20.000 euro e successivamente deve confrontare il minore importo risultante con l'incremento complessivo del costo del lavoro. Nella ipotesi che la deduzione teorica totale sia superiore all'incremento effettivo del costo del lavoro, l'importo della deduzione spettante per ciascun dipendente dovrà essere proporzionalmente ridotto. (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.3 e circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 1.5).

L'"ulteriore" deduzione per incremento occupazionale disposta dai commi 4-quinquies e 4-sexies dell'articolo 11 per le nuove assunzioni effettuate nelle aree ammesse alla deroga previste:

- dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.4) e
- dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.3),

va indicata nel **rigo IQ112, colonna 2**, al netto della deduzione "base" di cui al comma 4-quater (da indicare nel rigo IQ111, col. 2), calcolata con riferimento ai neoassunti delle suindicate aree.

Nel **rigo IQ113** va indicata la somma degli importi riportati nelle colonne 2 dei rigi da IQ106 a IQ112.

Nel **rigo IQ114** va indicata la somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater dell'art. 11 riferite a ciascuno dei dipendenti per i quali si fruisce di una o più deduzioni rispetto alla retribuzione e agli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Si precisa che per determinare la somma di tali eccedenze occorre procedere al calcolo, per ogni dipendente, della differenza tra le deduzioni e la retribuzione, oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Si ricorda inoltre che il contribuente può scegliere per ciascun dipendente le deduzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 ovvero le deduzioni di cui ai numeri 1) e 5) di tale lettera nonché quelle di cui ai commi 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

Nel **rigo IQ115** va indicato il totale delle deduzioni per lavoro dipendente risultante dalla differenza tra l'importo di rigo IQ113 e l'importo di rigo IQ114.

1.13

Sezione XII Rideterminazione dell'acconto

In tale sezione va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato per l'anno 2007, utilizzando il metodo storico, per effetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

- l'art. 2, comma 72, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e l'articolo 15 - bis, comma 10, del decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007. In base a tali disposizioni per il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente poteva continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate agli articoli 51 comma 4, lettera a) e 164 comma 1, del TUIR riguardante i limiti di deducibilità delle spese relative a taluni mezzi a motore;
- l'articolo 1, comma 269, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. In base a tale disposizione, nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, poteva assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268;
- l'articolo 1, comma 403, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. In base a tale disposizione per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si doveva assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402. Si ricorda che tali disposizioni hanno modificato i limiti di deducibilità delle spese di telefonia sia fissa che mobile.

In particolare nel rigo **IQ116**, va indicato:

- in **colonna 1**, il valore della produzione relativo al periodo d'imposta precedente (2006) rideterminato;
- in **colonna 2**, l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata;
- in **colonna 3**, l'importo dell'acconto, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2;
- in **colonna 4**, l'importo del maggior acconto dovuto ovvero del minor acconto da recuperare a titolo di conguaglio della prima rata di acconto per effetto delle disposizioni previste dall'art. 15 – bis, commi 3 e 9, del decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007.

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRES, pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 è dovuto in misura pari al 100 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ95, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.

Ai sensi del comma 269, dall'articolo 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007, nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.

In base all'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, l'acconto va versato in due rate:

- la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione, vale a dire entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano la prima rata di acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o, se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Si fa presente che il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.
- la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta.

È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

TABELLA 1 - CODICI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PASSIVI

CODICE	SOGGETTO PASSIVO	CODICE	SOGGETTO PASSIVO
01	Imprese industriali e commerciali (art. 5)	06	Società di gestione di fondi comuni di investimento (art. 6, comma 3)
02	Società cooperative edilizie	07	Società di investimento a capitale variabile (art. 6, comma 4)
03	Banche e altri enti e società finanziari (art. 6, comma 1)	08	Società iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 6, comma 1-bis)
04	Società di intermediazione mobiliare (art. 6, comma 2, 1° periodo)	09	Imprese di assicurazione (art. 7)
05	Società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari (art. 6, comma 2, 2° periodo)	10	Società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro
		11	<i>Trust</i>

APPENDICE

Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), assume valore puramente indicativo, essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni. Si riportano nella seguente tabella le aliquote stabilite dalle singole Regioni e Province Autonome così come comunicate dalle stesse all'Agenzia delle Entrate.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Agevolazione per le farmacie rurali sussidiate	4,25 (*)	01/01/01	a regime	L. R. 16/03/01 n. 9
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R. 10/05/02 n. 7 come modificato dall'art. 84 - comma 5 L. R. 26/04/04 n. 15
	A3	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	4,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 1 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	4,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 2 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3 co. 1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività a decorrere dal 1/1/04, per i primi due periodi d'imposta nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale.	4,25 (*)	01/01/04	a regime	Art. 84 - commi 1-4 L. R. 26/04/04 n. 15
<p>(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs. n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 446. Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione. La Regione Abruzzo, con legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 ha fissato le aliquote già comprensive delle maggiorazioni disposte dalla citata normativa statale in tema di risanamento del sistema sanitario regionale, ad eccezione di quella relativa al settore agricolo, ancora in regime transitorio. Ha altresì adeguato l'aliquota riguardante le farmacie rurali sussidiate in ossequio alla Legge 24/12/2003, n. 350 articolo 2 comma 22.</p>						
Basilicata	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10
	A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 2 L. R. 31/01/02 n. 10
Campania	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 1 L. R. 28/12/05 n. 23
	SM	Sospensione della maggiorazione per determinate categorie di soggetti:				
		a) nuove imprese costituite in qualsiasi forma giuridica nel corso degli anni 2006 e 2007;	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	tre periodi d'imposta	Art. 1, co. 3 L. R. 28/12/05 n. 23
		b) imprese e lavoratori autonomi che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nella misura di almeno il 40% rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato relativa ai due anni precedenti;	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	periodo d'imposta in cui si verificano i presupposti e 3 successivi	come sopra
M2	Maggiorazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 2 L.R. 28/12/05 n. 23	
<p>(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs. n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 446. Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.</p>						
Emilia Romagna	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48
	A3	Agevolazione per le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49	3,25	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2003	a regime	Art. 18, comma 1 L. R. 22/12/03 n. 30
	M1	Maggiorazione di aliquota per le attività economiche rientranti nei settori contraddistinti dai codici ATECOFIN 23, 40, 64, 65, 66 e 67	5,25	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2006	a regime	Art. 1, comma 1, L.R. 20/12/06 n. 19
Friuli Venezia Giulia	A1	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,45	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 13, 14, 15, 16, 17 L. R. 26/01/04 n. 1 come sostituiti dall'art. 1 co. 13 L.R. 02/02/05 n. 1

A2	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane insediate nelle zone montane di svantaggio socio-economico aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 13, 14, 15, 16, 17 L.R. 26/01/04 n. 1 come sostituiti dall'art. 1 co. 13 L.R. 02/02/05 n. 1
A3 (*)	Aliquota ridotta per i soggetti passivi previsti dalla legge regionale che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino: a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP di almeno il 5% rispetto alla media del triennio precedente; b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'art. 2425, primo comma, lett. B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente	3,25	Periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 2, comma 2 L.R. 18/01/06 n. 2
A4	Riduzione dell'aliquota Irap nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano	3,25	Periodo d'imposta in corso al 01/01/07	a regime	Art. 2, L.R. 23/01/07, n. 1
E1	Esenzione per le ONLUS	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/02 Periodo d'imposta in corso al 01/01/04 per le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n. 3 introdotto dall'art. 7, comma 10, L.R. 23/08/02, n. 23 Art. 1, comma 14-bis L.R. 26/01/04 n. 1 introdotto dall'art. 1, co. 13 L.R. 02/02/05 n. 1 per le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi
E2	Esenzione per le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza	esenti	01/01/06	a regime	Art. 2, comma 6 L.R. 18/01/06 n. 2
CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//	si attende regolamento di attuazione		Artt. 4 e 5 L.R. 25/02/2000 n. 4
CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//	si attende regolamento di attuazione		Art. 64, L. R. 22/04/2002 n. 12

(*) Per una completa determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 18/01/06 n. 2 si rimanda all'apposito Regolamento approvato con DGR n. 2935 del 1/12/2006 ed emanato con DPGR n. 372 del 6/12/2006.

Lazio	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	1,90 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93) Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla tab. A (codici ISTAT 62,63,3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	4,75 (*)	01/01/02		Come sopra
	A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla L. 381/91 (codici ISTAT 85.31,85.32) Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività) Riduzione di aliquota dell'1%	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dell'1%	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codice ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A (codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51 (escluso 51.1), 62)	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell'aliquota IRAP)	5,25 (*)	01/01/02		Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2. Si ricorda che la L.R. n. 2 del 2003 ha escluso da tale maggiorazione il codice 92.4)	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra

	M3	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codice ISTAT 65)	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446. Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.						
Liguria	A1	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione: a) organismi di volontariato di cui alla legge n. 266/91 iscritti nel registro regionale di cui alla L.R. n. 15/92; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381/91, iscritte all'albo regionale di cui alla L.R. n.23/93. N.B. Nei confronti dei consorzi di coop. sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali di cui al predetto art. 1, co. 1, lett. a) della L. 381/91	3,00	01/01/02	a regime	Art. 3, commi 3 e 4, L.R. 07/05/02 n.20
	A2	Agevolazione per le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383, iscritte al registro nazionale previsto dall'art. 7, comma 3, della legge medesima.	3,25	01/01/04	a regime	Art. 2, L.R. 02/04/04 n. 7
	A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991 iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 23	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 5, commi 1,2,3 L.R. 24/01/06 n. 2
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446/97	5,25	periodo d'imposta 2006	a regime	Art. 1, comma 1 L.R. 28/11/05 n. 17
Lombardia	A1 (*)	Agevolazione per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della L. R. 5/5/04 n. 11 nei piccoli comuni individuati dalla D.G.R. VII/19319 del 12/11/04 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11, come attuata dalla circ. n. 43 del 13/12/04	3,25	periodo d'imposta di inizio attività	4 periodi d'imposta	Art. 9, co. 2, 4 e 5, L.R. 5/5/04 n. 11
	A2	Agevolazione per le imprese che esercitano attività commerciali di vicinato nei comuni individuati dalla D.G.R. VII/19319 del 12/11/04 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11, come attuata dalla circ.n. 43 del 13/12/04	3,25	01/01/05	4 periodi d'imposta	Art. 9, co. 3, 5, L.R. 5/5/04 n. 11
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/97	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 e 8 L.R. 18/12/01 n. 27 come confermato dall'art. 77, co. 1 e co. 2 L.R. 14/07/03 n. 10
	M1 (**)	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446/97	5,25	01/01/03	a regime	Art. 1 co. 1 L.R. 23/12/02 n. 33 come confermato dall'art. 76 L.R. 14/07/03 n. 10
	CR1 (***)	Credito d'imposta ai fini IRAP a favore delle fondazioni no profit ed enti ecclesiastici accreditati ai sensi della L.R. 11/07/97 n. 31 che svolgono attività sanitaria o socio sanitaria fino a concorrenza dell'importo corrispondente all'aliquota dell'1%	//	Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/06	a regime	Art. 1 co. 1 L.R. 27/12/06 n. 31
	CR2 (***)	Credito d'imposta ai fini IRAP a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) fino a concorrenza dell'importo corrispondente all'aliquota dell'4,25%	//	Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/06	a regime	Art. 1 co. 2 L.R. 27/12/06 n. 31
(*) L'agevolazione è riconosciuta per ulteriori 3 periodi d'imposta alle imprese composte da giovani o donne con i requisiti previsti dal comma 2 della legge regionale. (**) Maggiorazione confermativa dell'aumento di aliquota stabilito dalla legge regionale n. 27 del 18/12/2001. (***) Le agevolazioni sono riconosciute compatibilmente alle disposizioni comunitarie						
Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.lgs. 446/97 e dalla legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L.R. 19/12/01 n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti e settori di attività: a) soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000; b) nuove imprese che si costituiscono per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006; c) soggetti di cui all'art.3, co. 1, lett. e), del D.lgs. n. 446/97, considerati ONLUS ai sensi dell'art.10 del D.lgs. n.460/97;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4 lett. a) L.R. 19/12/01 n. 35
			4,25	01/01/02	per i primi due anni di imposta	Art. 1, co. 4, lett. b) L.R. 19/12/01 n. 35 come sostituita dall'art. 19 L.R. 11/10/05 n. 24
			4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. c) L.R. 19/12/01 n. 35

	d) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e) L. R. 19/12/01 n. 35	
	e) settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20.	4,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/05	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-bis) L. R. 19/12/01 n. 35 come integrato dall'art. 35 L. R. 24/12/04 n. 29	
	f) settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche: 92.3.	4,25	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-ter) L. R. 19/12/01 n. 35 aggiunta dall'art. 19 L. R. 11/10/05 n. 24	
A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. A), legge 381/1991	3,25	01/01/04	a regime	Art. 1, co. 4-bis L. R. 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3	
A2	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991	2,25	01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5 L. R. 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3	
A3	Agevolazione per riduzione aliquota, al settore fabbricazione delle calzature (codici ISTAT attività economiche: 19.30.1, 19.30.2, 19.30.3) ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria (codici ISTAT attività economiche: 19.20.0)	4,50	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 1, L. R. 22/12/03 n. 25 e art. 30, co. 1, L.R. 19/02/04 n. 2	
A4	Agevolazione per riduzione aliquota, per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio (codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G): a) imprese che esportano all'estero almeno il 50% del fatturato dell'ultimo anno; b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6/5/2003, per le quali, nel corso del periodo d'imposta (periodo d'imposta di riferimento 2007), si verifichi almeno una delle condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) sotto riportate: 1) abbiano assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o l'impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso di laurea specialistica appartenente ad una delle classi previste dalla legge regionale; 2) abbiano ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS; 3) abbiano registrato almeno un brevetto per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale; 4) abbiano realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti: 4.1) iscrizione al registro delle imprese da almeno 5 anni 4.2) il titolare entrante deve avere un'età pari o inferiore ai 40 anni mentre il titolare cedente deve avere compiuto i 60 anni (da intendersi quale media dell'età dei soci nelle soc. di persone e da riferire al presidente del C.d.A. o all'amministratore nell' soc. di capitali).	4,50	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, co. 5bis, L.R. 19/12/01 n. 35, inserito dall'art. 19 L.R. 11/10/05, n. 24, art. 24 L.R. 10/02/06 n. 2 art. 1 L.R. 21/12/06 n. 20	
A5	Agevolazione per riduzione aliquota, per le attività di preparazione e concia del cuoio (cod. ISTAT attività economiche 19.10.0)	4,50	01/01/06	a regime	Art. 25, L.R. 10/02/06 n. 2	
Molise (*)	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 446/97 limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei comuni della provincia di Campobasso maggiormente danneggiati dal sisma del 31 ottobre 2002, individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 167 del 30/12/02	4,25 (**)	01/01/03	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 art. 2 L.R. n. 1/04 art. 14, L.R. n. 5/05 art. 4 L.R. n. 42/06
	A2	Agevolazione per le imprese giovanili di cui all'art. 5, co.1 del decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000, e per le imprese individuali il cui titolare ha età non superiore a 35 anni	4,25 (**)	01/01/03	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 art. 2 L.R. n. 1/04 art. 4 L.R. n. 42/06
	A3	Agevolazione per le imprese femminili in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215	4,25 (**)	01/01/03	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 art. 2 L.R. n. 1/04 art. 4 L.R. n. 42/06
	A4	Agevolazione per le società sportive dilettantistiche operanti senza fine di lucro	4,25 (**)	01/01/03	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 art. 2 L.R. n. 1/04 art. 4 L.R. n. 42/06
	A5	Agevolazione per le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei Comuni montani con rilievo altimetrico superiore a 750 mt sul livello del mare	4,25 (**)	01/01/03	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 art. 2 L.R. n. 1/04 art. 4 L.R. n. 42/06
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 460/97	esenti	01/01/05	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 art. 2 L.R. n. 1/04 art. 14, L.R. n. 5/05 art. 4 L.R. n. 42/06

(*) L'aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di "de minimis" (art. 2, co. 10, L. R. 09/01/04 n. 1 e art. 14, co. 5, L. R. 07/02/05 n. 1).

(**) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 446. Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

Piemonte	A1	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991 Riduzione di aliquota dell'2,00%	2,25	01/01/05	a regime	Art. 3, comma 1, L. R. 04/03/2003 n. 2
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446/97	5,25	periodo d'imposta 2007	a regime	Art. 1, co. 1 LR. 21/04/06 n. 14, modificato dall'art. 13 co. 1 LR. 13/11/06 n. 35
Puglia	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/97	esenti	01/01/02	a regime	Art. 48 L. R. 21/05/02 n. 7
Sardegna	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/97	esenti	01/01/04	a regime	Art. 17, comma 5, L. R. 29/04/03 n. 3
Sicilia	A1	Agevolazione per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002. Riduzione di aliquota dello 0,25%	5,00 (**)	01/01/03	a regime	Art. 7, co. 2, L. R. 26/03/02 n. 2
	A2	Agevolazione per le aziende i cui titolari abbiano sporto denuncia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale	4,25 (**)	27/03/02	tre anni dalla denuncia	Art. 7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2
	A3 (*)	Agevolazione per le società cooperative a mutualità prevalente di cui al Titolo VI del libro V del Codice civile, così come modificato dall'art. 8 del D.lgs. 17/01/03 n. 6 che siano regolarmente sottoposte al regime di revisione ordinaria previsto dalla L.R. n. 36/91 e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale. Riduzione di aliquota della 0,50%	4,75 (**)	01/01/05	periodo d'imposta in corso al 01/01/2007	Art. 60, co. 1, 3 e 4 L.R.- n. 17 28/12/2004
	A4	Agevolazione per gli istituti esercenti attività di vigilanza privata di cui agli artt. 133 e seguenti del Regio decreto 18/6/1931, n. 733 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale. Riduzione di aliquota della 0,50%	4,75 (**)	01/01/05	periodo d'imposta in corso al 01/01/2007	Art. 60, co. 2, 3 e 4 L.R.- n. 17 28/12/2004
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui al D.lgs. n. 460/97, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/00 e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91	esenti	01/01/02	a regime	Art. 7, co. 5, L. R. 26/03/02 n. 2
	E2	Esenzione per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)	esenti	16/04/03	a regime	Art. 43 L. R. n. 4 del 16/04/03
	E3 (*)	Esenzione per le nuove imprese giovanili e femminili che si sono costituite o che hanno iniziato l'attività lavorativa nell'anno 2004 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/03	Art. 13 L. R. n. 21 del 29/12/2003
	E4 (*)	Esenzione per le imprese turistiche, alberghiere e artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni, culturali e dell'information technology, le industrie agro-alimentari e le imprese industriali con fatturato non superiore a 10 milioni di euro. L'esenzione è prevista in caso di inizio dell'attività dal 2004 e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale.	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello di inizio attività	Art. 14 L. R. n. 21 del 29/12/2003
	E5 (*)	Esenzione per le imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003 ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/03	art. 15 L. R. n. 21 del 29/12/2003
	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446/97	5,25 (**)	01/01/02	a regime	Art. 7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2
	M2	Maggiorazione per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446/97 operanti in forma cooperativa	5,25 (**)	01/01/03	a regime	Art. 7, co. 1 e 2 L. R. 26/03/02 n. 2
	M3	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25 (**)	27/03/02	a regime	Art. 7, co. 3, L. R. 26/03/02 n. 2
	<p>(*) Gli aiuti previsti sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis".</p> <p>(**) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.lgs. n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446. Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.</p>					
Toscana	A1(*)	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 460/97 e per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91 limitatamente alle attività istituzionali esercitate.	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, L. R. 26/01/01 n. 2
	A2(*)	Agevolazione per le nuove imprese giovanili in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 co. 3-5 della legge regionale n. 27 del 26/04/93 che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2004-2006 o 2007-2009	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 2, L. R. 19/12/03 n. 58 e art. 4, L. R. 22/12/06 n. 64

A3(*)	Agevolazione i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 446/97 operanti in comuni montani compresi nell'Allegato 1 della L.R. n.39/92 o in comuni parzialmente montani purché inseriti in comunità montane di cui alla L.R. n.82/00 con valore della produzione non superiore a 77.468,53 euro.	3,75		a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2 come integrato dall'art. 1 L. R. 20/12/02 n. 43	
A4(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.lgs.n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la registrazione "EMAS" nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,50	01/01/05		Art. 1 - commi 1, 3, 4 e 5 L. R. 20/12/04 n. 71	
A5(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2004 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.lgs. n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la certificazione ISO 14001, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,85			Art. 1 - commi 2, 3, 4 e 5 L. R. 19/12/03 n. 58 e Art. 1 - commi 2, 3, 4 e 5 L. R. 20/12/04 n. 71	
A6(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.lgs.n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la certificazione "SA 8000", nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,75	01/01/05		Art. 2 L. R. 20/12/04 n. 71	
E1	Esenzione per gli esercenti attività commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R. 21/12/01 n. 65	
M1	Maggiorazione di aliquota IRAP dell'1% per le attività economiche individuate dai codici ISTAT (Ateco 2002): 23.2; 63.21.2; 64.2; 70	5,25	01/01/07	a regime	Art. 5, L. R. 22/12/06 n. 64	
M2	Maggiorazione di aliquota IRAP dell'0,85% per le attività economiche individuate dai codici ISTAT (Ateco 2002): 65, 66 e 67	5,25	01/01/07	a regime	Art. 5, L. R. 22/12/06 n. 64	
(*) Le agevolazioni si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" (art.5, co. 2 L.R. 26/01/01; art.1, co. 5 e art. 2 L.R. 19/12/03 n. 58; artt. 1 e 2 L.R. 27/12/05 n. 70).						
Umbria	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 460/97 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/04/01 n. 13
	A2	Agevolazione per le società cooperative di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
	E1	Esenzione per le cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381/1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate	esenti	01/01/06	A regime	Art. 1, co. 1 L.R. 10/02/06 n. 4
Valle D'Aosta	A1	Agevolazione per i soggetti che operano nel settore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile Riduzione di aliquota dell'1%	0,90	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 3 - L. R. 15/12/2003 n. 21
	A2(*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della L.R. 27/98 che si costituiscono dopo il 1/1/04 Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	01/01/04	3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2003	Art. 1, co. 4 - L. R. 15/12/2003 n. 21
	A3(*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della L.R. 27/98 composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, o da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni ovvero costituite da una compagine sociale formata da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	periodo d'imposta in corso 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5 - L. R. 15/12/2003 n. 21
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/97	esenti	01/01/03	a regime	Art. 1, co. 2, L.R. 11/12/02 n. 25
	E2(*)	Esenzione per i centri polifunzionali di servizio di cui agli artt. 10, co. 1, lett. a) del D.lgs n. 114/98 e 12 della L.R. n. 12/99.	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 1 e 2, L.R. 19/12/05 n.34
	E3	Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 4, comma 1, L.R. 03/08/06 n. 15
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis".						
Veneto	A1 (*)	Agevolazioni per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005-2007 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 57/1999	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/04 n. 29, art. 2, co. 1, L. R. 26/11/05 n. 19 e art. 4, co. 1, L. R. 21/12/06 n. 27
	A2 (*)	Agevolazioni per le nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005-2007 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2000	3,25		3 periodi d'imposta	come sopra
	A3 (*)	Agevolazioni per le nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) delle L. R. n. 24/1994 e successive modificazioni e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005-2007 in possesso dei requisiti di cui alle medesime leggi regionali n. 24/1994 e successive modificazioni	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 2, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 2, L. R. 26/11/05 n. 19 e art. 4, co. 2, L. R. 21/12/06 n. 27

	A4 (*)	Agevolazione per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 23/2006 iscritte nella sez. A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. a) della medesima legge regionale n. 23/2006	3,70	01/01/07	a regime	Art. 5, co. 2, L. R. 21/12/06 n. 27
	E1 (*)	Esenzione IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) della L. R. n. 23/2006 iscritte nella sez. B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. b) della medesima legge regionale n. 23/2006	esenti	01/01/07	a regime	Art. 5, co. 1, L. R. 21/12/06 n. 27
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 446 del 15/12/97	5,25	01/01/05	a regime	Art. 2, L. R. 26/11/04 n. 29
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, "Legge finanziaria 2000".						
Provincia di Bolzano	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	dal periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 1, co. 1, L.P. 26/07/02 n. 11
	E2	Esenzione per le organizzazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000 n. 383 iscritte nel registro provinciale	esenti	01/01/04	a regime	Art. 28, co. 6, L.P. 28/07/03 n. 12
Provincia di Trento	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2005 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati agli artt. 6, 7 e al comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/05	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 12, co. 2, L. P. 10/02/05 n. 1
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese negli anni 2006, 2007 e 2008 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati agli artt. 6, 7 e al co. 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/06	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 27, co. 3, L. P. 29/12/05 n. 20
	A3	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi Riduzione di aliquota dell'1%	0,90	01/01/07	periodo d'imposta in corso al 01/01/07	Art. 27, co. 2, L. P. 29/12/05 n. 20
	A4	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), b), c) del D.Lgs. 446/97, che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge provinciale	3,25	01/01/07	periodo d'imposta in corso al 01/01/07	Art. 22, co. 4, L. P. 29/12/06 n. 11
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/05	a regime	Art. 12, co. 3, L. P. 10/02/05, n. 1
Per tutte le regioni	XX	Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

Codice identificativo del soggetto						1	.00
Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore							
		Valori contabili		Variazioni		Valori IRAP	
				in aumento	in diminuzione		
		1	2	3	4		
Sez. I							
Imprese industriali e commerciali							
	IQ1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ2 Variazioni delle rimanenze	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ3 Variazioni di lavoro in corso su ordinazione	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ5 Altri ricavi e proventi	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ6 Totale componenti positivi						.00
	IQ7 Costi per materie prime, merci, ecc.	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ8 Costi per servizi	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ9 Costi per il godimento di beni di terzi	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ10 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ11 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ12 Variazioni delle rimanenze	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ13 Accantonamenti deducibili	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ14 Oneri diversi di gestione	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ15 Totale componenti negativi						.00
Società cooperative edilizie e confidi	IQ16 Retribuzioni e altri compensi					1	.00
Sez. II							
Banche e altri soggetti finanziari							
	IQ17 Interessi attivi e proventi assimilati	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ18 Proventi da quote in fondi comuni	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ19 Commissioni attive	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ20 Profitti da operazioni finanziarie	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ21 Altri proventi di gestione	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ22 Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo IQ17 a rigo IQ21 col. 4)						.00
	IQ23 Interessi passivi e oneri assimilati	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ24 Commissioni passive	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ25 Perdite da operazioni finanziarie	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ26 Spese amministrative	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ27 Ammortamenti dei beni materiali e immateriali	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ28 Altri oneri di gestione	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ29 Accantonamenti deducibili	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ30 Costi per servizi di elaborazioni dati	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ31 Spese per consulenze, pubblicità e canoni locazione	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ32 Totale componenti negativi						.00
Sez. III							
Imprese di assicurazione							
	IQ33 Premi	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ34 Altri proventi tecnici	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ35 Proventi da terreni e fabbricati	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ36 Proventi da altri investimenti	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ37 Riprese di rettifiche di valore su investimenti	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ38 Profitti sul realizzo di investimenti mobiliari	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ39 Totale componenti positivi						.00
	IQ40 Provvigioni e altre spese di acquisizione	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ41 Oneri relativi ai sinistri	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ42 Oneri di gestione degli investimenti	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ43 Rettifiche di valore su investimenti	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ44 Perdite sul realizzo di investimenti mobiliari	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ45 Variazioni delle riserve tecniche	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ46 Ristorni e partecipazioni agli utili	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ47 Altri oneri tecnici	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ48 Altre spese amministrative	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ49 Altri accantonamenti deducibili	.00	.00	.00	.00		.00
	IQ50 Costi del personale						.00
	IQ51 Totale componenti negativi						.00

Sez. IV Società in regime forfetario	IQ52 Reddito d'impresa determinato forfettariamente					1				,00					
	IQ53 Retribuzioni, compensi ed altre somme									,00					
	IQ54 Interessi passivi									,00					
	IQ55 Valore della produzione									,00					
Sez. V Valore della produzione lorda	IQ56 Totale componenti positivi					1				,00					
	IQ57 Totale componenti negativi									,00					
	IQ58 Valore della produzione lorda	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) 1							,00	2	,00				
Sez. VI Deduzioni e valore della produzione netta	IQ59 Deduzione per cooperative sociali					1				,00					
	IQ60 Quota del valore della produzione realizzata all'estero									,00					
	IQ61 Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE									,00					
	IQ62 Ulteriore deduzione	quota GEIE 1							,00	2	,00				
	IQ63 Altre deduzioni per lavoro dipendente						1				,00				
	IQ64 Deduzione per ricercatori										,00				
	IQ65 Valore della produzione netta	(aliquota del settore agricolo 1 ,00 altre aliquote 2 ,00)				3				,00					
Sez. VII Valore minimo della produzione dei soggetti non operativi ex art. 30 L. n. 724/94	IQ66 Reddito minimo					1				,00					
	IQ67 Retribuzioni, compensi ed altre somme									,00					
	IQ68 Interessi passivi									,00					
	IQ69 Valore della produzione	(aliquota del settore agricolo 1 ,00 altre aliquote 2 ,00)					3				,00				
Sez. VIII Ripartizione della base imponibile e dell'imposta	IQ70 Ammontare delle retribuzioni, compensi, utili ad associati					1				,00	2		,00		
	IQ71 Ammontare dei depositi di denaro e titoli									,00			,00		
	IQ72 Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti									,00			,00		
	IQ73 Ammontare dei premi raccolti									,00			,00		
			Codice regione		Valore della produzione		Riduzione (art. 17, comma 1)		Base imponibile		Normative regionali		Aliquota		Imposta
	IQ74	1	2	,00	3	,00	4	,00	5	6	%	7	,00		
	IQ75			,00		,00		,00			%		,00		
	IQ76			,00		,00		,00			%		,00		
	IQ77			,00		,00		,00			%		,00		
	IQ78			,00		,00		,00			%		,00		
	IQ79			,00		,00		,00			%		,00		
	IQ80			,00		,00		,00			%		,00		
	IQ81			,00		,00		,00			%		,00		
IQ82			,00		,00		,00			%		,00			
IQ83			,00		,00		,00			%		,00			
IQ84			,00		,00		,00			%		,00			
IQ85			,00		,00		,00			%		,00			
IQ86			,00		,00		,00			%		,00			
IQ87			,00		,00		,00			%		,00			
IQ88			,00		,00		,00			%		,00			
IQ89			,00		,00		,00			%		,00			
IQ90			,00		,00		,00			%		,00			
IQ91			,00		,00		,00			%		,00			
IQ92			,00		,00		,00			%		,00			
IQ93			,00		,00		,00			%		,00			
IQ94			,00		,00		,00			%		,00			

Sez. IX Dati concernenti il versamento dell'imposta	IQ95	Totale imposta				1	.00	
	IQ96	Credito d'imposta					.00	
	IQ97	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione					.00	
	IQ98	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24					.00	
	IQ99	Acconti versati	(di cui sospesi ¹ ,00)		2	.00		
	IQ100	Importo a debito				1	.00	
	IQ101	Importo a credito					.00	
Sez. X Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IQ102	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili				1	.00	
	IQ103	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili					.00	
	IQ104	Importo accreditabile					.00	
Sez. XI Deduzioni per lavoro dipendente	IQ105	Retribuzioni, oneri e spese relative ai dipendenti per i quali si fruisce di una o più deduzioni IRAP				1	.00	
	IQ106	Contributi assicurativi	Dipendenti	Deduzione	1 2	.00		
	IQ107	Deduzione forfetaria	Dipendenti	Deduzione	2	.00		
	IQ108	Contributi previdenziali ed assistenziali	Dipendenti	Deduzione	1 2	.00		
	IQ109	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo		Deduzione	2	.00		
	IQ110	Deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti	Dipendenti	Deduzione	1 2	.00		
	IQ111	Deduzione "base" per incremento occupazionale		Deduzione	2	.00		
	IQ112	"Ulteriore" deduzione per incremento occupazionale		Deduzione	2	.00		
	IQ113	Somma dei righi da IQ106 col. 2 a IQ112 col. 2				1	.00	
	IQ114	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni					.00	
	IQ115	Totale deduzioni per lavoro dipendente					.00	
	Sez. XII Rideterminazione dell'acconto	IQ116	Valore della produzione rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato	Congualio 2° rata	1 2 3 4	.00 ,00 ,00 ,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.